



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto e durata	Art. 11 – Tariffe di accesso e uso
Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione	Art. 12 – Contributi e proventi
Art. 3 – Carta dei servizi per gli utenti	Art. 13 – Aggiornamento del contributo
Art. 4 – Oneri dell’ Amministrazione	Art. 14 – Fideiussioni
Art. 5 – Obblighi del concessionario	Art. 15 – Verbale di restituzione
Art. 6 – Adempimenti del Gestore	Art. 16 – Cessione e subaffidamento
Art. 7 – Personale	Art. 17 – Risoluzione della convenzione
Art. 8 – Responsabilità	Art. 18 – Penali
Art. 9 – Tutela degli addetti	Art. 19 – Recesso
Art. 10 – Accesso agli Impianti	Art. 20 – Controversie
	Art. 21 – Disposizioni finali





PREMESSO CHE:

l'anno 2008, addìsei..... del mese di ...Ottobre, con la presente scrittura privata, tra il Comune di Sirmione, cod. fiscale n. 00568450175, rappresentato dal dirigente dell'Area Amministrativo Finanziaria, Dott. Marco Scardeoni, nato a Mantova, il 28 dicembre 1968, cod. fiscale n. SCRMRC68T28E897V, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in piazza Virgilio, 52 a Sirmione e l'Associazione U.S. ROVIZZA A.S.D., cod. fiscale n. 84005090174, con sede in Sirmione, via 1866 n. 123, rappresentata dal presidente, Sig. Sergio Gugole, nato a Sirmione, il 28 febbraio 1953 ed ivi residente in via Volta, 3 - cod. fiscale n. GGLSRG53B28I633X, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1- oggetto e durata

1. Il Comune di Sirmione, di seguito denominato "Amministrazione", concede alla U.S. ROVIZZA A.S.D. di Sirmione, di seguito definita "gestore", la gestione del centro sportivo comunale, sito in Sirmione, via Tintoretto, composto da:

- a) campo da calcio in erba, spogliatoi, magazzino per il deposito degli attrezzi, biglietteria, servizi igienici;
- b) campo da calcio sterrato per allenamento;
- c) campo da calcetto con fondo sintetico, aree verdi di accesso e qualsiasi altro impianto od attrezzatura compresi nel perimetro di recinzione;
- d) aree di accesso, aree verdi, viali pedonali, giochi, alberature, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del centro sportivo, ad eccezione del bar denominato "Moses" e delle aree verdi ad esso adiacenti.

2. La presente convenzione ha una durata di anni nove (9), decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e scadrà il 15 giugno 2017. Il Gestore ha la facoltà di recedere il 15 Giugno di ogni anno dandone comunicazione scritta e motivata entro il giorno 15 Marzo.

Art. 2 – accettazione dell’incarico di gestione

Il Gestore accetta in uso il complesso di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni e nel rispetto delle condizioni dettate dalla presente convenzione.

Art. 3 - spazio per suggerimenti e reclami degli utenti

All’ingresso del centro sportivo dovrà essere allestita una “cassetta suggerimenti/reclami” di cui l’Amministrazione ed il gestore prenderanno congiuntamente periodica visione.

Art. 4 – oneri dell’ Amministrazione Comunale

Sono a carico dell’Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
- b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree, seminazione dei prati e loro concimatura straordinaria;
- c) tinteggiatura generale esterna ed interna, ad eccezione degli spogliatoi, dei servizi e del bar, e verniciatura generale di recinzioni e cancellate;
- d) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
- e) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
- f) nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico all’Associazione.



Art. 5 – obblighi del concessionario

1. Il Gestore si obbliga:

- a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza riportante l'elenco degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;
- b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- d) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) ad applicare le tariffe concordate con l'Amministrazione ;
- g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
- h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- l) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- m) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;



- n) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- o) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- p) a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo, ed, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 15 giorni dalla data della deliberazione di approvazione dello schema della presente convenzione. Ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici, ad esempio per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione, l'Associazione provvederà al rimborso delle quote, parte delle spese relative ai consumi derivanti dalla lettura dei sub-contatori, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;
- q) a garantire adeguato riscaldamento dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- r) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- s) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- t) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- u) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 6 – adempimenti del “Gestore”

1. il Gestore è tenuto a provvedere:

a) alle operazioni **giornaliere** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:



a1) *per i campi da calcio:*

- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici una volta al dì;
- accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;

b) alle seguenti operazioni **settimanali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

b1) *per i campi da calcio:*

- irrigazione del terreno di gioco almeno due volte alla settimana;
- sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba;
- segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
- nel periodo invernale, sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;

b2) *per le aree interne ed esterne:*

- ✓ pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;
- ✓ svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e contenitori;

c) alle seguenti operazioni **mensili** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

c1) *per i campi da calcio:*

- riprese varie di avvallamenti con sabbia e torba e rullatura per il livellamento dei campi da gioco;

d) alle seguenti operazioni **stagionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

d1) *per gli spogliatoi degli impianti da calcio:*

- rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- pulizie generali;
- riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati;
- modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;



d2) *per i campi da calcio:*

- ✓ semina nelle zone più colpite almeno due-tre volte all'anno nel periodo di riposo dei campi (autunno, primavera, fine campionati);
- ✓ concimazione, due volte all'anno (autunno e primavera);
- ✓ stendimento di sabbia e torba, quando necessaria;
- ✓ rullatura nel periodo invernale e primaverile;
- ✓ diserbo nel periodo primavera-estate;

d3) *per le aree esterne ed interne:*

- diserbo annuale, ove necessario;
- concimazione, due volte all'anno;
- regolazione e pulizia di piante e siepi;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti.

e) alle seguenti operazioni **periodiche o occasionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

e1) *del centro sportivo in generale:*

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
- pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne;
- sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza;
- ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
- sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
- annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnatura dei campi da gioco;
- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.;

e2) *per gli impianti elettrici:*

- sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
- modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;



- riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
- controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando, e loro mantenimento a norma di legge;

e3) *per l'impianto igienico-sanitario:*

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, ecc.) nonché delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;

e4) *per l'impianto antincendio:*

- ✓ controllo e verifica periodica di funzionamento;
- ✓ manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate danneggiate;
- ✓ ricarica degli estintori;

e5) *per i locali accessori:*

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) della infermeria e degli spogliatoi dei campi da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;
- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie;
- tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
- piccole manutenzioni;

2. Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

3. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detersivi, dei solventi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta

igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

4. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

5. E' fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.

6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando "il Comune" estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

7. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione.

Art. 7 – personale

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività, oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

2. Il Gestore è tenuto a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Art. 8 – responsabilità

1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo, durante l'apertura al pubblico degli impianti.

2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, è pertanto tenuta a stipulare contratto per

l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 2.500.000,00 per sinistro, con limite di € 250.000,00 per danni a persone e €. 500.000,00 per danni a cose.

Art. 9 – tutela degli addetti

1. “ Il Comune” resta estraneo a qualunque rapporto fra Il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del lavoro, l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti del contributo, la sospensione cesserà nel caso che la Direzione del lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Gestore non potrà opporre eccezioni al Comune interessato, né avrà titolo al risarcimento dei danni.
4. L'associazione si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 – accesso agli Impianti

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società sportive ed ai privati cittadini, in caso di manifestazioni sportive autorizzate.
2. L'Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le scuole medie, elementari, materne ed i centri estivi per attività organizzate direttamente dal Comune o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.



3. L'Amministrazione si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo o corrispettivo specifico l'uso di spazi esterni e/o strutture previo accordo con l'Associazione relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 15 giorni e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività o manifestazioni.
4. Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l'anno, ad eccezione delle seguenti giornate....., gli orari di accesso ai servizi dovranno tenere conto dell'uso scolastico e sportivo degli impianti e potranno variare dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni giorno. Tali orari verranno concordati tra l'Amministrazione ed il Gestore, sulla base degli usi e delle frequenze agli impianti.
5. Restano a carico del Gestore tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.
6. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al "Comune" situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione, al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 11 - tariffe di accesso e uso

1. Il Gestore provvede alla riscossione dei corrispettivi dei biglietti di accesso corrispondenti alle tariffe concordate con l'Amministrazione, tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo.
2. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
3. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente un rendiconto degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e dei contributi ricevuti da eventuali sponsor e di un prospetto riassuntivo:
 - dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;



- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;
- dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

4. Nel corso della gestione, il gestore e l'amministrazione potranno concordare l'introduzione di tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestioni risultino poco frequentate.

Art. 12 – contributi e proventi.

Il "Comune" si impegna a versare al "Gestore" un contributo annuale, in conto esercizio ad integrazione dei ricavi della gestione, preordinato al rimborso delle spese sostenute dall'associazione medesima per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione. Il contributo sarà liquidato dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione.

Spettano inoltre al Gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe annualmente concordate col Comune per l'accesso e per l'uso degli impianti.

Art. 13 – aggiornamento del contributo.

1. Il contributo di cui al precedente articolo è suscettibile di adeguamento in aumento, in conseguenza di comprovate variazioni dei costi subiti per lo svolgimento delle attività di promozione sportiva e ricreativa istituzionalmente perseguite dall'associazione medesima.
2. L'aggiornamento dovrà essere richiesto dal Gestore a cadenza annuale, e potrà essere accolto sulla base di una oggettiva ed esclusiva valutazione degli aumenti dei costi sopravvenuti nelle annualità successive alla decorrenza iniziale della presente convenzione riferiti alla somministrazione dell'energia elettrica, del gas metano da riscaldamento, dell'acqua potabile, alle utenze telefoniche e alle spese assicurative.

Art. 14 – fideiussioni.

1. A garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di integrità del complesso in oggetto, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso, Il Gestore ha prestato l'allegata fideiussione bancaria/polizza fideiussoria



emessa in favore del “Comune “ dall’istituto di credito/assicurativo.....per importo pari a € 50.000,00. I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione, dovranno essere riconsegnati alla sua scadenza naturale, nello stato in cui si trovavano all’atto della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall’uso, dovranno senz’altro essere risarciti dal Gestore al Comune, al quale è riservata la facoltà rivalersi sulla fideiussione prestata a garanzia della presente convenzione.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione.

Art. 15 – verbale di restituzione

All’atto della riconsegna all’Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura dell’Associazione ed in contraddittorio con il responsabile del “ Comune”, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 16 – cessione e subaffidamento.

E’ vietata la cessione non autorizzata di attività oggetto della presente convenzione.

E’ ammesso previa specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione il subaffidamento di talune attività oggetto della presente convenzione, che richiedano capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali specifiche, a condizione che:

- a) Il Gestore provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso l’Amministrazione prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
- b) che il subaffidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dell’attività oggetto del subaffidamento;



c) che nei confronti del subaffidatario non sia stato emesso alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e che lo stesso subaffidatario non sia incorso in condanne che abbiano comportato l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 17 – risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività per più di due giorni consecutivi o 4 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune;
- d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato.

Art. 18 – penali

1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, l'Amministrazione, comminerà al Gestore il pagamento delle seguenti penali:

- a) di € 300,00, per ogni giorno di mancata effettuazione delle attività;
- b) di € 200,00 al giorno per la mancata apertura o anticipata chiusura in orario serale;
- c) di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di intervento posto a carico dell'Associazione ai sensi della presente convenzione;
- d) di € 50,00, per ogni infrazione all'obbligo di adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- e) di € 50,00, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o degli ospiti;
- f) di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Comune o al precedente intestatario;



g) da € 50,00 ad € 300,00, secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua decadenza;

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell'Amministrazione;
3. L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico dell'Associazione, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora la predetta Associazione, appositamente diffidata, non vi ottemperi nel termine assegnatogli;
4. E' facoltà del Comune di valersi delle polizze fideiussorie ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al " Gestore".

Art. 19 – recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione/raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 20 – controversie.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è di competenza esclusiva del Difensore Civico del Comune di Sirmione, che, si esprimerà con sentenza inappellabile.



Comune
di Sirmione

UFFICIO COMMERCIO

Art. 21 – disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia (Codice Civile).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per COMUNE DI SIRMIONE
Dott. Marco Scardeoni

Per U.S. ROVIZZA A.S.D.
Sergio Gugole

§§§ooo§§§

COMUNE DI SIRMIONE

P.ZZA VIRGILIO, 52 – SIRMIONE (BS)

t 030 9909113 – f 030 9909112

www.comune.sirmione.bs.it

commercio@sirmionebs.it

